

CAMERA DEI DEPUTATI N. 495

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VACCARO

Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di indennità spettante ai membri del Parlamento

Presentata il 25 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La volontà che anima il presente progetto legislativo è di modificare il vigente meccanismo di percezione delle indennità previsto in favore dei membri del Parlamento italiano (siano essi deputati o senatori), indicizzando la complessità di tale emolumento ai relativi parametri valevoli per i membri del Parlamento europeo, seppure con l'adozione di opportuni correttivi.

Sulla base di tale finalità si è proceduto a operare una puntuale modifica delle disposizioni della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, recante « Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento ». Attraverso tale intervento si intende perseguire una politica di razionalizzazione del meccanismo indennitario vigente, inducendo un generale ripensamento del complessivo sistema di inden-

nità, rimborsi spese e diarie di cui godono attualmente i parlamentari italiani. Tale sistema, mai come oggi, appare bisognoso di un cambiamento ragionato, soprattutto in considerazione della complessa situazione economica e finanziaria italiana.

Sulla base di tali riflessioni si è giunti a proporre taluni correttivi da inserire nel generale sistema onnicomprensivo di erogazione delle retribuzioni: cosicché, ad esempio, la diaria dovrà essere commisurata a indici di produttività quali le effettive presenze in Assemblea e nelle relative Commissioni parlamentari di appartenenza del parlamentare. Un'altra peculiarità della proposta di legge è quella di affidare alla Camera di appartenenza la gestione del cosiddetto « fondo collaboratori ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. L'indennità spettante, a norma dell'articolo 69 della Costituzione, ai membri del Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è di importo pari all'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo, aggiornata in base al relativo meccanismo di indicizzazione ».

ART. 2.

1. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. A titolo di rimborso delle spese di soggiorno, ai membri del Parlamento è assegnata una diaria di entità pari all'indennità di soggiorno erogata in favore dei membri del Parlamento europeo. Tale diaria è corrisposta in proporzione alle effettive presenze del parlamentare in Assemblea e nelle Commissioni parlamentari delle quali fa parte.

2. A ciascun membro del Parlamento è assegnato, previa presentazione della documentazione attestante le spese sostenute, un fondo unico e onnicomprensivo per le spese generali connesse con lo svolgimento del mandato e con il mantenimento dei rapporti con l'elettorato di importo pari al 50 per cento di quanto previsto per la medesima finalità in favore dei membri del Parlamento europeo. Ai membri del Parlamento è inoltre garantito il rimborso delle spese di viaggio sostenute nel territorio nazionale per lo svolgimento del mandato, previa presentazione della relativa documentazione ovvero di un'autocertificazione.

3. Ciascun membro del Parlamento dispone di un fondo per i collaboratori di entità pari al 50 per cento di quanto previsto per la medesima finalità in favore dei membri del Parlamento europeo. In seguito alla presentazione della documentazione che attesta l'esistenza di regolari rapporti di lavoro, e ferma restando la loro natura privatistica e fiduciaria, le amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, secondo le disposizioni adottate dai rispettivi Uffici di Presidenza, possono procedere, per nome e per conto dei membri del Parlamento, alla predisposizione della busta paga, al pagamento dello stipendio, dei contributi e delle altre spettanze, nonché all'elaborazione e alla trasmissione agli organi competenti delle dichiarazioni fiscali e sociali dei collaboratori.

4. I rapporti di lavoro di cui alla presente legge non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra i collaboratori parlamentari e le amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

5. I membri del Parlamento hanno altresì diritto dal rimborso dei due terzi delle spese mediche e delle spese connesse alla gravidanza e alla nascita di un figlio ».

ART. 3.

1. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituiti dalla presente legge, che si applicano a decorrere dall'anno finanziario successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge.

€ 1,00



17PDL0003460